

7358/23

ORIGINALE



**LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

**RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 13875/2021

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Presidente - Clon: 7352
Dott. IRENE AMBROSI - Consigliere - Rep.
Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere - Ud. 17/01/2023
Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere - CC
Dott. ANNA MOSCARINI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13875-2021 proposto da:

AUTONOLEGGIO S.R.L. in persona del Legale
Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avvocati ANDREA MAGGIARI, MILENA DALL'ARA;
domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione,

- ricorrente -

contro

ASSICURAZIONI S.P.A. in persona
dell'amministratore delegato e legale Rappresentante,

2023
185

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 c.p.c.

M

rappresentata e difesa dall'avvocato
e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione,

- controricorrente -

nonchè contro

- intimata-

avverso la sentenza n. 607/2020 del TRIBUNALE di LA
SPEZIA, depositata il 10/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

Rilevato che:

Le società Autonoleggio s.r.l. e F.Ili
s.r.l., dichiarando di essere cessionarie dei crediti vantati da
Alessandro Circenti per i danni subiti a causa di un sinistro stradale
in cui era rimasto coinvolto a seguito di tamponamento da parte
di una Jeep guidata da , convennero in giudizio
quest'ultima e la Assicurazioni SpA, in regime di
indennizzo diretto, chiedendo la condanna delle convenute al
pagamento, in favore di Autonoleggio s.r.l., della somma di
€ 320 a titolo di risarcimento del costo di noleggio di una vettura
sostitutiva per quattro giorni di fermo tecnico dell'auto del

danneggiato e, in favore di _____, della
somma di € 2.771,00 sostenuta per la riparazione veicolo;

nel contraddittorio con la compagnia di assicurazione convenuta,
fu disposta consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei
danni materiali subiti ed acquisita una prova testimoniale che
confermò la necessità per il danneggiato di fruire di un mezzo
sostitutivo:

Il Giudice di Pace di La Spezia, pur ritenendo pacifico che il
avesse noleggiato una vettura sostitutiva per l'importo di € 320,
rigettò la domanda ritenendo non provata la necessità del
noleggio;

il Tribunale di La Spezia, adito in appello, ha rigettato
l'impugnazione, ritenendo che la necessità del noleggio di un
veicolo sostitutivo avrebbe dovuto essere provata in via
documentale e non lo era stata;

avverso la sentenza Autonoleggio _____ s.r.l. ha proposto ricorso
per cassazione sulla base di tre motivi;

ha resistito _____ Assicurazioni SpA con controricorso;

la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis co. 1 c.p.c. in vista
della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione dei principi in materia di responsabilità per danni
da fermo tecnico e degli artt. 1223 e 2056 c.c. in relazione all'art.
360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che, ai fini
della risarcibilità del danno da fermo tecnico, fosse necessario
dimostrare la necessità in concreto del ricorso al veicolo sostitutivo

e non anche la sola dimostrazione di aver sostenuto la relativa spesa, trattandosi di una perdita subita dal danneggiato in conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito;

con il secondo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 Cost. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che l'onere di dimostrare la necessità di usufruire di un mezzo sostitutivo fosse conseguenza del principio costituzionale di solidarietà sociale inteso quale necessità di evitare l'imputazione di costi non necessari in capo al danneggiante;

con il terzo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto necessario che le circostanze riferite dalla sorella del ricorrente fossero confermate tramite riscontro documentale;

il ricorso è fondato in forza del consolidato principio di questa Corte secondo il quale il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass., 3, n. 13718 del 31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del 28/2/2020; Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022);

nel caso di specie, pur fornita la prova della spesa sostenuta per il fermo tecnico, il Tribunale ha ritenuto, discostandosi dalla giurisprudenza di questa Corte, necessaria anche la dimostrazione della necessità della spesa;

la motivazione è altresì incomprensibile nella parte in cui ha ritenuto inattendibile la testimonianza raccolta in giudizio perché non riscontrata in via documentale;

ne consegue la necessità di cassare la sentenza e di rinviare la causa al Tribunale di La Spezia in persona di altro magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di La Spezia, in persona di altro magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 17 gennaio 2023,

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Valeria Carta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI **14 MAR. 2023**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Valeria Carta